

Bruxelles, 2.5.2018  
COM(2018) 326 final

2018/0131 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta si prefigge di stabilire, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni necessarie per definire le modalità e la procedura con cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le nuove risorse proprie. Le nuove risorse proprie, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea<sup>1</sup>, sono quelle basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Il presente regolamento integra il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio<sup>2</sup>, che continuerà ad applicarsi alle risorse proprie esistenti.

La nuova proposta di decisione sulle risorse proprie mantiene e riforma le tre risorse proprie esistenti: risorse proprie tradizionali, versione modificata della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto e risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.

Inoltre, la proposta di decisione sulle risorse proprie introduce tre nuove risorse proprie, basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

Le modalità pratiche proposte nel presente regolamento danno esecuzione al sistema previsto dalla proposta di decisione sulle risorse proprie, e integrano il sistema vigente per le risorse proprie adattandolo alle nuove risorse proprie. In particolare, il regolamento proposto disciplina il calcolo, l'accertamento e la messa a disposizione delle nuove risorse proprie, la conservazione dei documenti giustificativi, la cooperazione amministrativa, la tenuta della contabilità delle risorse proprie, le scadenze per la messa a disposizione e per le rettifiche e gli adeguamenti nonché, ove necessario, il fabbisogno di tesoreria.

Inoltre, la proposta stabilisce le modalità di calcolo dell'aliquota applicabile per la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo, a integrazione dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. L'importo del reddito nazionale lordo dovrebbe essere calcolato allorché sono noti gli importi di tutte le altre risorse proprie, dei contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e delle altre entrate. Questo garantisce il carattere residuale della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo, destinata a integrare gli importi del bilancio dell'UE che non vengono raggiunti dalle altre risorse proprie e dalle altre fonti di entrate per il bilancio dell'Unione.

Dal punto di vista della loro gestione all'interno del ciclo di bilancio, le risorse proprie si dividono in due gruppi. Da un lato, alcune entrate vengono aggiornate secondo l'andamento effettivo in una fase successiva (rispetto agli importi iscritti nel bilancio adottato a inizio esercizio); è il caso delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito

---

<sup>1</sup> COM(2018) 325 final del 2.5.2018.

<sup>2</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

nazionale lordo, che attualmente rientrano in questa categoria. Dall'altro, alcune entrate non vengono aggiornate; è il caso dei dazi doganali. Anche le nuove risorse proprie proposte rientrerebbero in uno di questi due gruppi e non richiedono modifiche procedurali. Le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sul contributo per i rifiuti di imballaggio di plastica verrebbero aggiornate alla luce delle cifre effettivamente comunicate e verificate, allorché diventano disponibili. La risorsa propria basata sui proventi delle aste del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, invece, non comporterebbe nessun aggiornamento o adeguamento successivo, analogamente ai dazi doganali. Il contributo basato sul reddito nazionale lordo rimane "voce a saldo", e quindi sarà mantenuto il pareggio di bilancio.

Il comitato consultivo sarà pienamente coinvolto nell'esercizio di previsione per tutte le risorse proprie.

Le disposizioni del presente regolamento di norma rispecchiano quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, a cui si rimanda in tutto il testo.

Conformemente all'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni relative alla messa a disposizione delle risorse proprie sono integrate da un regolamento che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Tali disposizioni, non direttamente correlate alla messa a disposizione delle risorse proprie, sono definite nella proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie<sup>3</sup>, che abrogherà e sostituirà il vigente regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014<sup>4</sup>.

La presente iniziativa fa parte del più ampio pacchetto legislativo sulle risorse proprie che la Commissione propone insieme al regolamento concernente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<sup>5</sup>. Il pacchetto comprende la decisione sulle risorse proprie di cui sopra, un nuovo regolamento sulle misure di esecuzione per tutte le risorse proprie - quelle attuali e quelle nuove - e la modifica<sup>6</sup> del regolamento relativo alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto<sup>7</sup>. L'iniziativa non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione.

La proposta di decisione sulle risorse proprie prevede nuove risorse proprie e il suo articolo 6, paragrafo 3, impone agli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), conformemente ai regolamenti adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 disciplina le risorse proprie esistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) ed f) della decisione, e il regolamento proposto disciplina le risorse proprie di nuova costituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della decisione.

---

<sup>3</sup> COM(2018) 327 final del 2.5.2018.

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

<sup>5</sup> COM(2018) 322 final del 2.5.2018.

<sup>6</sup> COM(2018) 328 final del 2.5.2018.

<sup>7</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Inoltre, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile della risorsa propria residuale basata sul reddito nazionale lordo si propone un nuovo articolo che integra l'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. L'articolo proposto prevede che al fine di calcolare la parte del bilancio da coprire tramite la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo, le entrate derivanti dalle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica siano sommate alle entrate derivanti dalle risorse proprie tradizionali e dalle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto.

La proposta della Commissione è illustrata più in dettaglio in appresso, nella sezione 5.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La base giuridica della decisione sulle risorse proprie è costituita dall'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 311, quarto comma, e l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato costituiscono la base giuridica degli atti che stabiliranno le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie e le modalità di messa a disposizione di tali risorse proprie.

Il presente regolamento si fonda sull'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rimando a tale articolo figura anche all'articolo 6 della nuova decisione sulle risorse proprie (articolo 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom sulle risorse proprie<sup>8</sup>). Integra il vigente regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 relativo alla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo. Infine, è collegato al regolamento che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie (il vigente regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 e la proposta di nuovo regolamento che stabilisce misure di esecuzione).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Data la natura delle risorse proprie, la loro gestione dipende dalla corretta applicazione di altre politiche dell'Unione:

- le risorse proprie tradizionali (principalmente dazi doganali) sono collegate all'Unione doganale;
- le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società sono collegate al mercato unico e alla politica fiscale;
- le risorse proprie basate sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica sono collegate alle politiche dell'Unione in materia di ambiente e di azione per il clima.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Il presente regolamento si fonda sull'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rimando a tale articolo figura anche all'articolo 6 della nuova decisione sulle risorse proprie (articolo 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom sulle risorse proprie).

---

<sup>8</sup> Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2014/335/UE, Euratom) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Data la natura del bilancio dell'Unione e delle risorse proprie che ne costituiscono le entrate, il sistema delle risorse proprie e le modalità di messa a disposizione devono assumere una prospettiva unionale e non possono essere realizzati dagli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta di nuovo regolamento integra le disposizioni vigenti adattandole alle nuove risorse proprie. L'inclusione delle nuove risorse proprie nella decisione sulle risorse proprie richiede una normativa aggiornata che comprenda le misure relative alla messa a disposizione di queste nuove risorse proprie e che aggiorni e migliori le disposizioni vigenti.

Poiché è nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri garantire che il sistema delle risorse proprie funzioni correttamente, le modalità di messa a disposizione sono concepite in modo da agevolare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non specifica l'atto giuridico da utilizzare<sup>9</sup>. Tuttavia, l'articolo 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom e l'articolo 6 della proposta di decisione sulle risorse proprie impongono agli Stati membri di mettere le risorse a disposizione della Commissione "conformemente ai regolamenti" adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

La relazione della proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea fornisce maggiori informazioni sulle relazioni e i documenti recenti che analizzano la necessità di riformare il sistema delle risorse proprie.

Di conseguenza, è necessario un nuovo regolamento sulla messa a disposizione poiché il vigente regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si riferisce unicamente alle risorse proprie tradizionali e alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo, mentre la proposta di decisione sulle risorse proprie prevede nuove risorse proprie in relazione alle quali è necessario stabilire le modalità di messa a disposizione.

La proposta segue disposizioni già in vigore, poiché adatta alle nuove risorse proprie il sistema istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio. Inoltre, integra e fa riferimento alla pertinente normativa sulle nuove risorse proprie. La proposta si iscrive quindi in continuità nel sistema vigente, estendendolo alle nuove risorse proprie.

La presente proposta non è correlata al programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione; è mirata agli Stati membri e non alle microimprese o alle piccole e medie imprese o ad altri portatori di interessi; in linea di principio è neutra rispetto alla competitività

---

<sup>9</sup> "Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria."

settoriale dell'Unione o al commercio internazionale. La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'incidenza sul bilancio della presente proposta e del pacchetto legislativo sulle risorse proprie è riportata nella scheda finanziaria legislativa acclusa alla presente proposta. Con l'istituzione di nuove risorse proprie, il sistema riformato delle risorse proprie può essere attuato allo stesso livello di stanziamenti amministrativi e di organico del sistema attuale.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

L'applicazione della normativa in materia di risorse proprie, comprese le modalità e la procedura per la loro messa a disposizione, viene periodicamente discussa in sede di comitato consultivo delle risorse proprie.

La proposta della Commissione può essere sintetizzata come segue.

##### ***Capo I "Disposizioni generali"***

Articolo 2 della proposta, "Conservazione dei documenti giustificativi": le disposizioni riproducono quelle dell'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, distinguendo tra le disposizioni relative alla risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (che sono simili a quelle applicabili alle risorse proprie tradizionali) e le disposizioni concernenti le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica (che sono simili a quelle applicabili alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo).

L'articolo 3 della proposta, "Cooperazione amministrativa", rispecchia l'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

L'articolo 4 della proposta "Effetti sulla risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo" garantisce il carattere residuale della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo. Esso integra l'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 precisando che l'ammontare della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo sarà calcolato dopo aver sommato le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie, preesistenti e nuove. Esso garantisce inoltre che le riduzioni lorde previste nella nuova decisione sulle risorse proprie vengano prese in considerazione per la contabilizzazione e la messa a disposizione della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.

##### ***Capo II "Contabilizzazione delle risorse proprie"***

L'articolo 5 della proposta, "Iscrizione nella contabilità e comunicazioni", rispecchia l'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 adattandolo alle esigenze delle nuove risorse proprie.

L'articolo 6 della proposta, "Rettifiche contabili relative alla risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea", rispecchia l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 adattando questa risorsa propria a quanto ivi stabilito per le risorse proprie tradizionali, visto che queste risorse proprie hanno natura analoga.

### ***Capo III "Calcolo delle risorse proprie"***

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano i metodi di calcolo delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica. Vanno letti in correlazione con l'articolo 1 della proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, il quale fissa le aliquote di prelievo applicabili.

### ***Capo IV "Messa a disposizione delle risorse proprie"***

L'articolo 10 della proposta, "Disposizioni di tesoreria e contabili", rimanda all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano la messa a disposizione delle nuove risorse proprie. Come già illustrato, la risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea segue le disposizioni applicabili alle risorse proprie tradizionali (v. articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014). Le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica, invece, seguono le disposizioni applicabili alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo (v. articolo 10 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014).

L'articolo 13 della proposta, "Adeguamenti delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica degli esercizi precedenti", adatta le disposizioni dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, applicabile alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo. Due nuove risorse proprie saranno ora incluse nell'esercizio di calcolo dei saldi annuali ove le previsioni sono raffrontate con i primi dati reali. Successivamente, l'importo totale dei saldi è distribuito tra gli Stati membri in funzione della loro quota dell'RNL (compensazione). L'articolo stabilisce inoltre che le correzioni o gli adeguamenti conseguenti a controlli sono messi a disposizione alla data specificata dalla Commissione. Gli importi derivanti dai risultati dei controlli non saranno inclusi nell'esercizio di calcolo dei saldi annuali.

L'articolo 14, "Anticipazione di dodicesimi", rispecchia l'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e diventa applicabile alle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica.

L'articolo 15, "Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente", rispecchia l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Sono dovuti interessi per ogni ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema europeo di scambio delle emissioni, così come avviene per le risorse proprie tradizionali. Per quanto riguarda le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio in plastica, così come per quelle basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo, è previsto un elenco completo dei motivi per i quali sono dovuti gli interessi.

### ***Capo V "Gestione della tesoreria"***

L'articolo 16, "Esigenze in materia di gestione della tesoreria ed esecuzione degli ordini di pagamento", rimanda agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

## ***Capo VI "Disposizioni finali"***

L'articolo 17 della proposta, "Procedura di comitato", stabilisce l'attribuzione alla Commissione di competenze di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'articolo 18 della proposta, "Disposizioni transitorie", definisce le disposizioni relative al periodo transitorio.

L'articolo 19 della proposta, "Entrata in vigore", stabilisce che il regolamento entrerà in vigore contemporaneamente alla decisione sulle risorse proprie. Il regolamento si applicherà con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le risorse proprie basate sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica. Per quanto riguarda la risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società tali disposizioni si applicheranno a decorrere dal secondo anno successivo alla fine del periodo di recepimento della direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.



Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>10</sup>,

visto il parere della Corte dei conti europea<sup>11</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve avere a sua disposizione le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio<sup>12</sup> nelle migliori condizioni possibili e pertanto è opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri forniscono tali risorse proprie alla Commissione.
- (2) Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio<sup>13</sup> contiene disposizioni in materia di messa a disposizione delle risorse proprie e disposizioni amministrative comuni alle altre risorse proprie, che possono essere applicate, ove opportuno, mutatis mutandis.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze a essa attribuite in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione estratti periodici delle risorse proprie.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero essere in condizione di fornire alla Commissione in ogni momento i documenti giustificativi della riscossione delle risorse proprie.

---

<sup>10</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>11</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>12</sup> Decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L [...] del [...], pag. [...]).

<sup>13</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

- (5) L'aliquota applicabile della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo dovrebbe essere calcolata dopo aver sommato le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom nonché dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.
- (6) Le riduzioni lorde di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto comma, della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom concesse alla Germania dovrebbero essere prese in considerazione per la contabilizzazione della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e la messa a disposizione di tale risorsa propria a norma dell'articolo 10 bis del medesimo regolamento.
- (7) Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione sarà finanziato in tutte le circostanze, è opportuno stabilire, per quanto concerne le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica, una procedura secondo la quale gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, sotto forma di dodicesimi mensili, le risorse proprie iscritte nel bilancio e successivamente adeguano gli importi messi a disposizione.
- (8) Le modalità di calcolo delle nuove risorse proprie dovrebbero essere chiaramente definite in combinazione con le aliquote di prelievo applicabili stabilite all'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio<sup>14</sup>.
- (9) Le risorse proprie devono essere messe a disposizione sotto forma di iscrizione degli importi dovuti nel conto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro.
- (10) A fini di semplificazione, la procedura di adeguamento delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica dovrebbe essere allineata alle disposizioni in materia di adeguamento delle risorse proprie esistenti. È opportuno che l'importo complessivo degli adeguamenti venga ridistribuito immediatamente tra gli Stati membri.
- (11) La Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per conformarsi alle prescrizioni regolamentari relative ai pagamenti concentrati nei primi mesi dell'esercizio, nella misura giustificata dalle esigenze di tesoreria.
- (12) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in particolare la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie. Gli Stati membri dovrebbero versare interessi in caso di ritardi nella contabilizzazione delle risorse proprie. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulle risorse proprie messe a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare.
- (13) Per agevolare la corretta applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario prevedere disposizioni che assicurino la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio, del [DATA], che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L [...] del [...], pag. [...]).

- (14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione dei modelli per gli estratti delle risorse proprie. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>.
- (15) Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono i modelli degli estratti delle risorse proprie è opportuno ricorrere alla procedura consultiva, dato il carattere tecnico degli atti.
- (16) Per motivi di coerenza e tenuto conto dell'articolo 9 della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della summenzionata decisione e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni riguardanti la risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data fissata conformemente all'articolo 9 della summenzionata decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al calcolo e alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom e le modalità di calcolo dell'aliquota applicabile della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della medesima decisione.

#### *Articolo 2*

##### **Conservazione dei documenti giustificativi**

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi al calcolo, all'accertamento e alla messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

I documenti giustificativi relativi alle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica sono conservati dagli Stati membri fino al 31 luglio del sesto anno successivo all'esercizio in questione.

---

<sup>15</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 1, effettuata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx, palesi la necessità di procedere a una rettifica o a un adeguamento, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al paragrafo 1 per una durata che consenta di procedere alla rettifica o all'adeguamento e al relativo controllo.

3. Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

### *Articolo 3*

#### **Cooperazione amministrativa**

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
  - (a) la denominazione dei servizi od organismi responsabili del calcolo o dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
  - (b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative al calcolo o all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie a opera della Commissione;
  - (c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritte le risorse proprie, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 5.

Ogni modifica delle denominazioni o disposizioni di cui al primo comma è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, le informazioni di cui al paragrafo 1.

### *Articolo 4*

#### **Effetti sulla risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo**

1. Per la determinazione dell'aliquota uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom sono sommate alle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale decisione al fine di calcolare la parte del bilancio da coprire tramite la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.

2. Alla riduzione lorda concessa alla Germania di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto comma, della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom si applicano l'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 10 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

## CAPO II

### CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

#### Articolo 5

##### Iscrizione nella contabilità e comunicazioni

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o altro ente pubblico che svolge funzioni analoghe ("Tesoro") o presso la banca centrale nazionale di ogni Stato membro è tenuta una contabilità delle risorse proprie. Tale contabilità è ripartita secondo la natura delle risorse.

2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato effettuato il calcolo o l'accertamento.

3. I dodicesimi relativi alle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Gli importi della risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea per un determinato mese sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui sono state messe all'asta le quote o in cui sono state rilasciate le quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento del settore energetico.

Il risultato del calcolo di cui all'articolo 13 è iscritto annualmente.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3, secondo comma, un estratto mensile della sua contabilità relativa alle risorse proprie basate sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea.

5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno, un estratto annuo con la previsione e le stime delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom per l'anno in corso e per quello successivo.

La previsione relativa alla risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea è l'importo dell'estratto annuo relativo all'anno precedente di cui al paragrafo 6, lettera b).

6. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio, i seguenti estratti con gli importi di risorse proprie calcolati:

- (a) un estratto annuo relativo al secondo anno precedente l'anno corrente ("n-2") che riporta l'ammontare degli utili imponibili dichiarati nello Stato membro dai contribuenti, ivi compresa la parte di detti utili imponibili attribuita ad altri Stati membri, e l'ammontare degli utili imponibili che sono stati attribuiti allo Stato membro dichiarante da altri Stati membri, ai sensi della normativa dell'Unione; un estratto annuo relativo al secondo anno precedente l'anno corrente ("n-2") che riporta il calcolo degli importi delle risorse proprie ai sensi dell'articolo 7;

- (b) un estratto annuo relativo all'anno precedente l'anno corrente ("n-1") che riporta i proventi delle aste di quote di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE; un estratto annuo relativo all'anno precedente che riporta il numero di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento del settore energetico ai sensi dell'articolo 10 quater della medesima direttiva, e il relativo valore di mercato; un estratto annuo relativo all'anno precedente che riporta il calcolo degli importi delle risorse proprie ai sensi dell'articolo 8;
- (c) un estratto annuo relativo al secondo anno precedente l'anno corrente ("n-2") che riporta i dati statistici relativi al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti nello Stato membro, in chilogrammi, e il peso di tali rifiuti di imballaggio di plastica che sono stati riciclati, in chilogrammi; un estratto annuo relativo al secondo anno precedente l'anno corrente ("n-2") che riporta il calcolo degli importi delle risorse proprie ai sensi dell'articolo 9.

Ai fini della lettera a), i dati che gli Stati membri devono fornire sono limitati agli utili imponibili dei contribuenti cui si applica obbligatoriamente la normativa dell'Unione sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i modelli per gli estratti delle risorse proprie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

#### *Articolo 6*

### **Rettifiche contabili relative alla risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea**

Per la risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, gli estratti comunicati dagli Stati membri per un determinato esercizio non sono più rettificati dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo all'esercizio in questione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.

## **CAPO II**

### **CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE**

#### *Articolo 7*

### **Calcolo della risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società**

1. Ciascuno Stato membro calcola ogni anno la risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, applicando l'aliquota uniforme di prelievo specificata all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx alla quota di utili imponibili attribuita allo Stato membro ai sensi della normativa dell'Unione sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

2. L'importo della risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società per un dato anno è determinato sulla base di una previsione effettuata entro il 15 aprile dell'anno precedente.

## Articolo 8

### **Calcolo della risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea**

1. Ciascuno Stato membro calcola la risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, applicando l'aliquota uniforme di prelievo determinata all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx all'importo corrispondente ai proventi delle quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE e al valore di mercato delle quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento del settore energetico come stabilito all'articolo 10 quater, paragrafo 3, della medesima direttiva.
2. La risorsa propria di cui al paragrafo 1 è calcolata su base mensile e convertita nelle monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede il periodo di riferimento, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

## Articolo 9

### **Calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati**

1. La risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom è calcolata applicando l'aliquota uniforme di prelievo determinata all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx alla differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso di detti rifiuti di imballaggio di plastica che sono riciclati.
2. Per ciascuno Stato membro, la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica è calcolata in euro.
3. L'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati per un dato anno è determinato sulla base di una previsione effettuata entro il 15 aprile dell'anno precedente.

## CAPO IV

### **MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE**

## Articolo 10

### **Disposizioni di tesoreria e contabili**

L'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applica *mutatis mutandis* alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom.

## Articolo 11

### **Messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati**

1. Gli importi calcolati a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 9 per ogni anno civile sono accreditati il primo giorno lavorativo di ogni mese. Tali importi corrispondono a un dodicesimo dei pertinenti totali del bilancio, convertito nelle monete nazionali ai tassi di

cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese.

3. Qualsiasi variazione dell'aliquota uniforme di prelievo delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dall'inizio dell'esercizio finanziario.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi sono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 11 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

4. I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base agli importi previsti dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario; l'adeguamento è effettuato in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

5. Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente al più tardi due settimane prima dell'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno lavorativo di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo dell'ammontare delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) ed e), iscritto nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; l'adeguamento è effettuato al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, esso è effettuato alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

#### *Articolo 12*

### **Messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea**

Gli importi calcolati a norma dell'articolo 8 sono iscritti nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del secondo mese civile successivo a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il calcolo.

#### *Articolo 13*

### **Adeguamenti delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica degli esercizi precedenti**

1. Sulla base degli estratti annui di cui all'articolo 5, a ciascuno Stato membro è addebitato o accreditato, nell'anno successivo a quello in cui l'estratto è stato trasmesso, l'importo risultante dalla differenza tra gli importi della previsione relativa a un determinato anno e l'estratto con gli importi reali per lo stesso anno.

2. Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra gli importi risultanti dagli adeguamenti di cui al paragrafo 1 e il prodotto della moltiplicazione degli importi totali degli adeguamenti per la percentuale che il reddito nazionale lordo dello



Stato membro in questione rappresenta rispetto al reddito nazionale lordo dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati per gli adeguamenti ("importo netto").

Ai fini del calcolo, la conversione tra moneta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati per gli adeguamenti. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese di giugno dello stesso anno.

3. Eventuali correzioni o adeguamenti conseguenti a controlli sugli estratti di cui all'articolo 5 relativi a esercizi precedenti danno luogo a un adeguamento particolare delle iscrizioni nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Tale adeguamento è messo a disposizione alla data indicata dalla Commissione.

4. Dopo il 31 luglio del sesto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

5. Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

#### *Articolo 14*

#### **Anticipazione di dodicesimi**

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese [del FEAGA nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>] e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica.

Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese [dei Fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>] e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel primo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

importi previsti in bilancio a titolo delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica.

L'importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a norma del primo e secondo comma non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari.

Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma.

La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo, e al più tardi sei settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del secondo comma, che ha l'intenzione di richiedere tale iscrizione.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui all'articolo 11, paragrafo 5.

#### *Articolo 15*

##### **Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente**

1. Ogni ritardo nell'iscrizione della risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.
2. Per le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi seguenti:
  - a) importi di cui all'articolo 11;
  - b) importi risultanti dal calcolo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, al momento specificato nel paragrafo 2, terzo comma, del medesimo articolo;
  - c) importi risultanti dagli adeguamenti particolari di cui all'articolo 13, paragrafo 3;
  - d) importi risultanti dall'omessa comunicazione di dati da parte di uno Stato membro; gli interessi sugli adeguamenti risultanti dalle rettifiche eseguite a causa di tale omessa comunicazione sono calcolati a partire dal primo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine esplicito stabilito dalla Commissione.
3. Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.
4. Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
5. Per il pagamento degli interessi di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

**CAPO V**  
**GESTIONE DELLA TESORERIA**

*Articolo 16*

**Esigenze in materia di gestione della tesoreria ed esecuzione degli ordini di pagamento**

Gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applicano mutatis mutandis alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom.

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 17*

***Procedura di comitato***

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito dall'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 18*

***Disposizioni transitorie***

1. La risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom è calcolata e messa a disposizione alla data di cui all'articolo 9, quinto comma, di tale decisione. Gli Stati membri comunicano la prima previsione relativa a tale risorsa propria per il primo anno di applicazione delle disposizioni in materia di risorse proprie entro il 15 aprile dell'anno precedente.

2. Anteriormente all'ultimo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il calcolo a norma dell'articolo 8 per il periodo da gennaio 2021 al mese precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. Per i restanti mesi dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento e l'anno successivo, la previsione dell'ammontare della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom è comunicata entro l'ultimo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Anteriormente all'ultimo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un estratto annuo che riporta l'ammontare della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom per ogni anno a partire dal 2021 per il quale sono disponibili dati statistici per eseguire il calcolo di cui all'articolo 9 del presente regolamento. Per gli altri anni fino a quello successivo all'entrata in vigore, la previsione dell'ammontare della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom è comunicata entro l'ultimo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 19*

***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

### **2. MISURE DI GESTIONE**

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
  - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
  - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
  - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
  - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggi di plastica che non vengono riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto.

#### 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB<sup>18</sup>

Entrate del bilancio dell'UE (Titolo 1, Risorse proprie).

#### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**<sup>19</sup>
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### 1.4. Obiettivi

##### 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Diversificare il versante delle entrate del bilancio UE con un paniere di risorse proprie basate sulla complementarità per rafforzare la coerenza, la resilienza e l'equità del bilancio nonché finanziare il fabbisogno finanziario risultante dal recesso del Regno Unito dall'Unione.

##### 1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Non pertinente.

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 1, Risorse proprie

<sup>18</sup> ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

<sup>19</sup> A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

### 1.4.3. Risultati e incidenza previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Un paniere di nuove risorse proprie fornirà nuove entrate per il bilancio dell'UE, ripristinando vere risorse proprie collegate alle politiche chiave dell'UE (cambiamento climatico, politica ambientale, strategia sulla plastica, economia circolare, mercato unico) e che finanziano il fabbisogno risultante dal recesso del Regno Unito dall'Unione.

Con un paniere di risorse proprie il versante delle entrate del bilancio dell'UE sarà strutturato in modo molto più simile a quello dei bilanci nazionali.

### 1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.*

La presente proposta dovrebbe costituire il quadro di riferimento per la corretta e puntuale messa a disposizione del bilancio dell'UE di risorse proprie basate sull'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), sul sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) e sui rifiuti di imballaggio di plastica.

## 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

### 1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Le norme relative alla messa a disposizione del bilancio dell'UE delle risorse proprie basate sull'aliquota normale dell'IVA, sulla CCCTB, sul sistema di scambio di quote di emissioni e sui rifiuti di imballaggio di plastica dovrebbero essere decise in tempo utile per garantire la tempestiva attuazione delle nuovo paniere di risorse proprie.

### 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Cfr. 1.4.3.

### 1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Si tratta di proposte collegate alla decisione sulle risorse proprie e al regolamento 609/2014 del Consiglio. Nel loro insieme, chiariscono l'interazione tra le disposizioni sulle risorse proprie e gli atti legislativi in materia di IVA, CCCTB, ETS e rifiuti di imballaggio di plastica.

### 1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Non pertinente.

## 1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
  - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
  - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
  - Attuazione con un periodo di avviamento dall'1.1.2020 al 31.12.2020,
  - seguito da un funzionamento a pieno ritmo dall'1.1.2021.

## 1.7. Modalità di gestione previste<sup>20</sup>

- Gestione diretta** a opera della Commissione
  - a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
  - a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
  - a paesi terzi o organismi da questi designati;
  - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
  - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
  - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
  - a organismi di diritto pubblico;
  - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
  - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
  - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
  - *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Non pertinente.
-----------------

<sup>20</sup>

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)



## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

*Precisare frequenza e condizioni.*

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni per quanto riguarda la messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'aliquota normale dell'IVA, sulla CCCTB, sull'ETS e sui rifiuti di imballaggio di plastica figurano nella proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### *2.2.1. Rischi individuati*

Tra i principali rischi potenziali figurano: l'erroneo accertamento delle risorse proprie basate sull'aliquota normale dell'IVA, sulla CCCTB, sull'ETS e sui rifiuti di imballaggio di plastica, l'erronea contabilizzazione, ritardi nella messa a disposizione della risorsa, nonché errori contabili.

#### *2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

La proposta prevede modalità di controllo, tra cui disposizioni specifiche in materia di cooperazione amministrativa e procedure di comitato.

#### *2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

Cfr. 2.2.1 e 2.2.2.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.*

I regolamenti del Consiglio che accompagnano la proposta comprendono disposizioni in materia di controllo e supervisione per il calcolo delle risorse proprie basate sull'aliquota normale dell'IVA, sulla CCCTB, sull'ETS e sui rifiuti di imballaggio di plastica.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Non pertinente. Le nuove risorse proprie proposte non dovrebbe comportare ulteriori requisiti in materia di risorse umane.

#### 3.2. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie
  - sulle entrate varie

(in Mrd EUR a prezzi correnti)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Risorsa propria basata sull'RNL	102,7	101,5	104,7	101,2	102,6	104,0	105,5	107,0
Risorsa propria tradizionale	22,8	24,0	24,7	25,5	26,4	27,2	28,1	28,9
Risorsa propria basata sull'IVA	17,2	22,4	23,1	23,8	24,6	25,4	26,3	27,1
Risorsa propria basata sulla CCCTB	-	-	-	15,3	15,8	16,4	16,9	17,5
Risorsa propria basata sull'ETS	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Risorsa propria basata sulla plastica	-	6,6	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,6

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Cfr. Metodo di calcolo di ciascuna risorsa propria nel documento di lavoro dei servizi della Commissione Financing the EU budget: report on the operation of the Own Resources system (SWD(2018) 172):

Risorsa propria aliquota normale IVA pag. 22

Risorsa propria CCCTB pag. 25

Risorsa propria ETS pag. 27

Risorsa propria rifiuti di imballaggio di plastica pag. 28